



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 20 maggio

DETERMINAZIONE N. 117/PRO: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDIMENTI DI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FASE 2.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e le successive disposizioni di ogni rango emanate in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 ;

ricordato che Unioncamere Nazionale ha provveduto ad uniformare le istruzioni operative sul territorio nazionale, fornendo alle Camere di Commercio, con nota del 24.3.2020 - ns prot. 11510 del 26.3.2020 - le indicazioni sulla gestione delle istanze di mediazione, di arbitrato e di composizione delle crisi, in ottemperanza al combinato disposto dei commi 1 e 20 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che stabiliva la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile;

ricordato che, in linea con le indicazioni fornite da Unioncamere Nazionale con la citata nota del 24.3.2020, con provvedimento n. 75/PRO del 1° aprile 2020 è stata disposta la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività dei procedimenti di mediazione obbligatoria e di arbitrato, fino alla cessazione delle misure restrittive o al sopravvenire di nuove disposizioni;

visto l'art. 36 del il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che modifica l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, nel combinato disposto dei commi 1, 2, 20 e 21, proroga al giorno 11 maggio 2020, la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualsiasi attività di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti e che, peraltro, la legge di conversione 24 aprile 2020, n.27, attraverso la modifica dell'art. 83, ha esteso la sospensione dei termini di cui al medesimo articolo 83, con decorrenza 9 marzo 2020, anche agli arbitrati rituali;

visto inoltre il testo in vigore dell'art. 83, comma 20/bis del D.L. 18/2020, così come convertito con modifiche dalla legge 24/4/2020, n. 27 e modificato dal D.L. 30/4/2020, n. 28, che prevede, fino al 31/7/2020, la facoltà di effettuare le sedute in collegamento da remoto nei procedimenti di mediazione e di arbitrato, mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza, con il preventivo consenso di tutte le parti interessate;

preso atto che in data 4/5/2020 il Ministero di Giustizia, con nota pubblicata sul proprio sito internet, ha autorizzato gli Organismi a utilizzare sistemi di collegamento a distanza, anche in assenza di previsione Regolamentare;

vista la nota Unioncamere Nazionale - ns protocollo 16249 del 13/5/2020 - che fornisce l'informativa di dettaglio per l'applicazione delle norme vigenti nella materia dei procedimenti di mediazione e le specifiche sulle modalità di svolgimento delle sessioni a distanza, di fatto legittimando modalità operative che permettono di lavorare in sicurezza con l'ausilio semplificato degli strumenti telematici;

ritenuto che il complesso quadro normativo originatosi a seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento del Covid-19 obbliga ad adottare disposizioni di dettaglio che consentano di soddisfare le esigenze dell'utenza garantendo la ripresa e la continuità dei servizi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza;

ritenuto necessario adottare misure che assicurino la gestione e lo svolgimento delle predette procedure mediante utilizzo di strumenti telematici e forme di comunicazione a distanza e che garantiscano i requisiti di riservatezza e sicurezza, secondo le indicazioni del Ministero di Giustizia;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di riavviare, a far data dal 12 maggio 2020, il decorso dei termini di cui all'art. 83 comma 20 del D.L. 18/2020, precedentemente sospesi con provvedimento 75/PRO/2020, e di procedere a pianificare gli incontri di programmazione e le sedute di mediazione nonché le udienze arbitrali, dei procedimenti in corso e nuovi, previa acquisizione del consenso delle parti, con la modalità a distanza, secondo i criteri autorizzati;
- b) di differire tutte le sessioni in presenza a una data successiva al 31 luglio 2020, fatte salve ulteriori misure di restrizione che dovessero precludere tale possibilità, qualora le parti non intendessero aderire alla modalità telematica;
- c) di dar corso alla ricezione di tutte le domande di arbitrato,

di mediazione - senza distinzione tra obbligatorie e volontarie - di conciliazione e ogni altra istanza che rientri nei servizi di ADR, nonché tutti i documenti relativi alle pratiche in corso o da avviare, mediante deposito in via preferenziale a mezzo Posta Elettronica Certificata o, in subordine, a mezzo posta elettronica ordinaria, a mezzo corriere o tramite uno dei servizi di posta raccomandata a condizione che, in tutti i casi, sia certificata la consegna, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sull'imposta di bollo, ove richiesta, e l'obbligo di depositare gli originali cartacei al cessare della fase di emergenza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"